

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Stralcio dal REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 8.6.2005

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 32: Animali di affezione

- 1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.**
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da EURO 100,00 a EURO 300,00.**

Art. 33: Custodia e tutela degli animali.

- 1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:**
 - a) consentire che gli animali sporchino , i marciapiedi o altri spazi pubblici con deiezioni solide. In caso si verificasse l'imbrattamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;**
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla, fuori dalla proprietà privata.
- 2. Coloro che conducono i cani sulla pubblica via debbono avere con sé le apposite palette per la raccolta delle feci dei propri animali o altro mezzo idoneo (busta di plastica, sacchetto, etc);**
3. I volontari, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Con apposita Ordinanza del Sindaco sono determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 5. La violazione di cui al comma 1), let a), b) c) d) comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 6. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione da EURO 25,00 a EURO 50,00**
7. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 78,00
- 8. I proprietari dei cani appartenenti a razze canine a rischio di maggiore aggressività, di cui all' elenco allegato all'Ordinanza 27 agosto 2004, del Ministero della Salute, residenti nel Comune di Sala Bolognese, avranno l'obbligo dell'adozione dei seguenti provvedimenti:**
 - a. Gli animali, dal momento in cui escono dalla porta dell'abitazione ove sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere trattenuti continuativamente a guinzaglio corto (di lunghezza non superiore a metri uno e di tipo non estensibile) e con museruola. Tali precauzioni sono altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al pubblico;
 - b. Qualora gli animali siano detenuti in pertinente dell'abitazione, perimetrata da rete metallica, staccionate o qualsiasi voglia recinzione, si ordina che per le stesse siano adottati i seguenti provvedimenti:

- le recinzioni debbono essere di natura tale da non poter essere in alcun modo eluse dall'animale che potrebbe, a morsi, danneggiarle e di conseguenza uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica da giardini, anche se elettrosaldata, non è consentita sufficiente al loro contenimento, potendo la stessa essere facilmente danneggiata dall'animale e consentirne di conseguenza la fuga. La recinzione non può avere altezza inferiore a MT 2.50 dal suolo e deve essere interrata per almeno 50 cm ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo scavo e la fuga dell'animale. Le opere suindicate andranno realizzate prima del ricovero dell'animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo autorizzate da competenti Uffici Comunali. Nelle immediate vicinanze della recinzione, considerando come tale lo spazio di MT due, non potrà esistere alcun manufatto od oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete.
 - Qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la possibilità di mordere eventualmente persone od animali attraverso le grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane. Tale precauzione deve essere adottata almeno fino all'altezza di MT 1.50 dal suolo.
 - Se l'accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte per la recinzione con l'ulteriore prescrizione che deve essere dotato di serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la causale apertura della stessa, neppure a titolo di dispetto da parte di terze persone, con possibilità di fuga del cane.
- 9) Le prescrizioni di cui sopra devono essere adottate anche per chi, non residente nel Comune di Sala Bolognese, porti il cane in strutture private siti sul territorio Comunale.
- L'animale accompagnato su strade, aree pubbliche, private ma di passaggio pubblico o comunque utilizzate da terzi dovrà essere dotato di guinzaglio corto, non estensibile e di lunghezza non superiore a MT uno.

Art. 34: Cani

1. **Nelle aree pubbliche e/o private aperte al pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell'altrui sicurezza e incolumità.**
2. Fatte salve l'adozione di norme più restrittive per determinate razze ritenute particolarmente aggressive, **nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre e feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivi i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola**, tale da impedire all'animale di mordere. All'interno delle proprietà private (compresi i fondi agricoli), i cani devono essere custoditi in modo da non accedere ad altre proprietà, anche se private, se non autorizzati;
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nelle aree agricole e golenali.
4. **I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, tenuti in idonee condizioni igienico-sanitarie..**
5. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 30 giorni.

7. Salvo il caso in cui il fatto sia già punito da norme statali per razze di cane particolarmente aggressive o per la profilassi della rabbia, **le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono punite con una sanzione da euro 50,00 a euro 500,00;**
8. **Le violazioni di cui ai commi , 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da EURO 1033,00 a EURO 5165,00.**
9. **La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 a EURO 232,00.**
10. La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da EURO 58,00 a EURO 154,00.